



UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Deliberazione n. 15 del 24/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI RELATIVE A SUE/SUAP/SISMICA.

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 15:30, in modalità mista, dalla Residenza Municipale del Comune di Codigoro ed in Videoconferenza, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni delle Terre del Delta convocato con apposito atto.

Sono presenti:

PADOVANI GIANNI MICHELE	Presente – in remoto
ZANARDI ALICE	Presente
BUGNOLI MARIA	Presente – in remoto
FABBRI FRANCESCO	Presente – in remoto
TUROLLA THOMAS	Presente – in remoto
FARINELLA FRANCESCA	Presente – in remoto
GABBARI DARIO	Presente
SILVESTRI ARIANNA	Presente – in remoto
RAGAZZI CARLO	Assente

Presenti n. 8

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario MONTEMURRO FRANCESCO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Presidente del Consiglio PADOVANI GIANNI MICHELE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri ed invita il Consiglio dell'Unione a trattare la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI RELATIVE A SUE/SUAP/SISMICA.

Il Presidente Gianni Michele Padovani, introduce l'argomento in Oggetto e cede la parola al Segretario Montemurro Francesco che illustra l'argomento in Oggetto.

Al termine della presentazione il Presidente cede la parola Consiglio. Non viene svolto alcun intervento.

Il file audio della registrazione è conservato presso gli Uffici di Segreteria dell'Unione;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c) del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 del citato Testo Unico, che prevede la possibilità, per due o più Comuni di norma contermini, di costituire una Unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;

Richiamata la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21, avente a oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza";

Considerato che, sulla base delle norme citate, l'Unione di Comuni rappresenta lo strumento opportuno per il perseguimento delle seguenti finalità:

- esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti;
- promuovere lo sviluppo delle comunità locali e valorizzare i territori che costituiscono l'Unione, curandone gli interessi, anche tramite l'accesso a finanziamenti e misure incentivanti;

- promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali;

Dato atto che:

- i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre del Delta";
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- lo Statuto dell'Unione "Terre del Delta" è entrato in vigore il 25/11/2022;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;
- il richiamato statuto dell'Unione "Terre del Delta" all'art 5 – Funzioni dell'Unione - individua i servizi SUE/SUAP/SISMICA tra le funzioni da conferire all'Unione all'atto della sua costituzione da parte dei comuni aderenti;

Viste le deliberazioni dei Comuni di Codigoro (C.C. n. 25 del 02/05/2023), Goro (C.C. n. 13 del 28/04/2023) e Mesola (C.C. n. 19 del 28/04/2023), con le quali gli stessi hanno stabilito di trasferire integralmente la funzione relativa ai servizi SUE/SUAP/SISMICA all'Unione dei Comuni delle Terre del Delta, contestualmente approvando l'allegata CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE TERRE DEL DELTA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SISMICA"

Ritenuto di procedere al trasferimento all'Unione dei Comuni Terre del Delta della funzione relativa ai servizi SUE/SUAP/SISMICA, approvando altresì la relativa convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visto, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 49, primo comma d.lgs n. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	8
consiglieri votanti	8
voti favorevoli	8
voti contrari	0
astenuiti	0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il conferimento delle funzioni relative ai servizi SUE/SUAP/SISMICA all'Unione dei Comuni delle Terre del Delta, contestualmente approvando l'allegata CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI RELATIVE A SUE/SUAP/SISMICA;
2. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000, stante la necessità di formalizzare celermente la convenzione in Oggetto.

**Sottoscritta dal Dirigente
DOTT. SABATTINI GAETANO
con firma digitale**

Il presente verbale, redatto dal , viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE CONSIGLIO UNIONE
PADOVANI GIANNI MICHELE**

**IL SEGRETARIO
MONTEMURRO FRANCESCO**

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE TERRE DEL DELTA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SISMICA

PREMESSO CHE

- i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre del Delta";
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- lo statuto è entrato in vigore il 25/11/2022;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;
- si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione;
- il vigente Piano di Riordino Territoriale della Regione Emilia Romagna individua la funzione SUAP/SUE tra quelle da svolgersi da parte delle Unioni per i Comuni aderenti, e a tal fine la incentiva anche economicamente attraverso appositi finanziamenti;
- l'art. 5, comma 2, del richiamato Statuto dell'Unione "Terre del Delta" individua la funzione SUAP/SUE/Sismica tra quelle oggetto di conferimento all'Unione;

tutto ciò premesso

TRA

- 1) il Comune di Codigoro (C.F. 00339040388), rappresentato dal Sindaco Alice ZANARDI, domiciliato per la carica presso la sede municipale Piazza Matteotti, 60, Codigoro, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;
- 2) il Comune di Goro (C.F. 82000830388), rappresentato dal Sindaco Maria Bugnoli, domiciliato per la carica presso la sede municipale XXX, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) il Comune di Mesola (C.F. 82001930385), rappresentato dal Sindaco Gianni Michele Padovani, domiciliato per la carica presso la sede municipale XXX, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;

E

l'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA (C.F. XXXXXXXXXX) rappresentata dal Presidente XXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente XXXXXXXXXXXXXXX, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XXXXXXXXX, esecutiva ai sensi di legge;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Terre del Delta delle funzioni di **SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SISMICA e attività correlate** da parte di tutti i Comuni aderenti.

La gestione associata deve comprendere sia la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale e le relative funzioni di controllo, (istruttorie e controllo delle pratiche edilizie, accertamenti di conformità edilizia, idoneità alloggiativa, certificati di destinazione urbanistica, commissione qualità architettonica e paesaggio, autorizzazione insegne), sia la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi e le funzioni istruttorie, autorizzatorie e di controllo relativo al commercio, pubblici esercizi e altre attività.

1. In particolare il conferimento all'Unione da parte dei Comuni della funzione deve riguardare le seguenti attività:

- a) le funzioni dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'art. 4, LR 15/2013 compresa la gestione dei procedimenti abilitativi, le relative funzioni di controllo quali istruttorie e controllo delle pratiche edilizie, accertamenti di conformità edilizia, idoneità alloggiativa, certificati di destinazione urbanistica e autorizzazione insegne;
- b) le funzioni dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al DM 160/2010 e all'art. 5, LR 15/2013, compresa la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, la gestione dei relativi procedimenti autorizzativi o di controllo di competenza comunale relativi al commercio ai pubblici esercizi e altre attività;
- c) l'esercizio in forma unitaria, attraverso un'unica struttura dell'Unione, delle funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), anche attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma telematica regionale "Accesso unitario", dal momento della relativa obbligatorietà definito a norma dell'art. 3, comma 1-bis, LR 15/2013;

- d) le funzioni amministrative delegate in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 69, comma 2, e di cui all'art. 70 della LR 24/2017;
 - e) le funzioni della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP), di cui all'art. 6, LR 15/2013 e il supporto alle relative attività;
 - f) le funzioni in materia sismica esercitabili dai Comuni o dalle relative forme associative, di cui all'art. 3, comma 2, LR 19/2008;
 - g) la gestione, in generale, in forma unitaria, attraverso strutture dell'Unione, di tutti i procedimenti abilitativi e di controllo, di competenza dei Comuni o delle relative forme associative, o da essi esercitabili, inerenti all'attività edilizia e all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, fatte salve le inerenti funzioni di polizia attribuite dall'ordinamento alle strutture di polizia municipale;
1. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
1. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato nella presente convenzione che individua i necessari atti emessi dall'Unione di adeguamento di quelli organizzativi dei Comuni, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
1. Ferme restando le autonome modalità operative e le modalità di trasferimento delle funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione.
1. I Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione, da parte dell'Unione, delle funzioni oggetto della presente convenzione e al rispetto delle norme regolamentari predisposte dall'Unione.
1. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, commi 1 e 2.

ART. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 01/07/2024

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto
5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
7. La struttura organizzativa SUE/SUAP dell'Unione, incardinata all'interno dell'organigramma della medesima, almeno nella fase iniziale, può essere articolata in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.
8. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.
9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
10. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
11. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

12. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione.

ART. 3

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1.L'Unione, dalla decorrenza di cui al precedente art. 3, si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni compresi nell'Unione Terre del Delta, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs 267/2000.

2.Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dai Comuni di origine. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell'Unione.

3.L'Unione subentra ai Comuni compresi nell'Unione Terre del Delta dalla decorrenza di cui al precedente art. 3, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività oggetto della presente Convenzione.

4.I competenti Organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto precedentemente previsto, al fine di rendere disponibile all'Unione, anche attraverso gli istituti del comando o del distacco, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5.Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni compresi nell'Unione Terre del Delta, in ruoli attinenti alla materia conferita, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione.

6.La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma dell'Unione per quanto attiene lo svolgimento della funzione e delle attività in materia SUE/SUAP, vengono annualmente

determinati nel Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione, che dovrà sempre essere adeguato alla dotazione necessaria per l'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 4

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione spetta al Responsabile, che viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
2. Per la migliore organizzazione della struttura e per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni il Responsabile unico potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività ad eventuali unità operative.
3. I referenti delle unità operative assicurano il collegamento con la struttura organizzativa e il rapporto con l'ente di riferimento per le materie oggetto del presente conferimento.

ART.5

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni. Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente Convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento. Ai rapporti tra Unione e i Comuni compresi nella stessa, nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo si applicano le disposizioni statutarie relative
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni delle attività nelle materie conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del *principio della territorialità* e nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni compresi nell'Unione, spettano alla predetta, qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che la stessa dovrà sostenere, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dei servizi stessi. Le spese di gestione dell'attività edilizia sono ripartite tra i comuni in relazione ai seguenti criteri:

- 50% in base alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente;
- 50% in base al numero di aziende al 31.12 dell'anno precedente (rilevazione a cura della Camera di Commercio).

La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. Le spese di impianto e di avvio della gestione associata sono ripartite, in sede di approvazione del bilancio del primo esercizio finanziario, in base al riparto deliberato dalla Giunta dell'Unione.

4. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

5. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di

verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione

6. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

7. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 7

SEDE

1. La sede dell'Ufficio SUE/SUAP è stabilita presso il Comune di Mesola. Sono sedi dell'Ufficio unico dell'Unione gli eventuali uffici dei servizi di presidio territoriale, presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.

2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 8

BENI MOBILI, IMMOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, gli automezzi, le macchine operatrici, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;

- in concessione d'uso, i beni immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

1. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni mobili e immobili delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche, delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi di proprietà dei Comuni compresi nell'Unione, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

1. Il conferimento all'Unione dei beni mobili e immobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche, delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi di proprietà dei Comuni compresi nell'Unione, avviene attraverso verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

1. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

1. L'unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

1. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo dei Comuni. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della

Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

1. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione se non diversamente stabilito con atti successivi e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di responsabilità del proprietario del bene. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione se non diversamente stabilito con atti successivi e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di responsabilità del proprietario del bene.

ART. 9

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

4. Il recesso di un Comune non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.
7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Unione effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Responsabile esterno del trattamento" e di "Contitolare" a seconda della natura e della finalità del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni e l'Unione sottoscrivono specifici accordi di Responsabilità / Contitolarità.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti

appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Codigoro
(Alice ZANARDI)

Il Sindaco del Comune di Goro
(Maria BUGNOLI)

Il Sindaco del Comune di Mesola
(Gianni Michele PADOVANI)

Il Presidente Unione dei Comuni delle Terre del Delta
(Alice ZANARDI)



UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA

Provincia di Ferrara

Certificato di esecutività

Delibera N. 15 del 24/05/2023

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI RELATIVE A SUE/SUAP/SISMICA..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 11/07/2024

Il Segretario Generale
(MONTEMURRO FRANCESCO)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*



UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA

Provincia di Ferrara

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Deliberazione n. 15 del 24/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI RELATIVE A SUE/SUAP/SISMICA..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio telematico di questo Ente a partire dal 29/05/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 12/07/2024

**IL SEGRETARIO GENERALE
(MONTEMURRO FRANCESCO)**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*